

## Condizioni generali di vendita ("CGV") di Mitsubishi Chemical Group Corporation (EMEA) (RIF: CGV-EMEALEG-07-25-v1)

### 1. Definizioni e interpretazioni

#### 1.1. Definizioni:

**Acquirente:** come definito nell'Allegato 1 del Contratto di vendita o, in assenza di un Contratto di vendita, come definito nell'Ordine.

**Condizioni speciali:** eventuali condizioni speciali concordate tra le Parti e contenute nel Contratto di vendita o, in assenza di Contratto di vendita, eventuali condizioni speciali concordate per iscritto tra le Parti.

**Conferma dell'ordine:** la conferma scritta, vincolante, del Venditore relativa all'Ordine dell'Acquirente.

**Contratto:** l'accordo tra le Parti comprendente (a seconda dei casi) le presenti CGV, l'Ordine, il Contratto di vendita e le eventuali Condizioni speciali.

**Contratto di vendita:** un contratto scritto stipulato tra le Parti denominato "Contratto di vendita" in relazione alla vendita e all'acquisto delle Forniture.

**"Corruzione" e "Corrittore":** qualsiasi pagamento o trasferimento di denaro o qualsiasi altro pagamento comunemente ritenuto improprio e/o qualsiasi condotta posta in essere che violerebbe il *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti, il *Bribery Act* del Regno Unito o altra legislazione equivalente di qualsiasi Stato membro dell'OCSE o di altro Paese.

**Dati personali e trattamento dei dati personali:** termini aventi il significato attribuito loro nella Legislazione sulla Protezione dei Dati.

**Forniture:** i Prodotti e/o i Servizi (se previsti).

**Legislazione sulla Protezione dei Dati:** (a) il GDPR del Regno Unito o il GDPR dell'UE; (b) la Direttiva CE sulla privacy e le comunicazioni elettroniche (Direttiva 2002/58/CE); (c) il *Data Protection Act 2018* (Legge sulla protezione dei dati del 2018); (d) il Regolamento sulla privacy e le comunicazioni elettroniche (Direttiva CE) del 2003; e (e) tutte le altre leggi e regolamenti nazionali applicabili in qualsiasi giurisdizione relativa a o che hanno impatto sul trattamento dei dati personali, come di volta in volta modificate e integrate. Per "GDPR dell'UE" si intende il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679). Per "GDPR del Regno Unito" si intende il GDPR dell'UE come implementato dall'*EU Withdrawal Act 2018* e come modificato di volta in volta, comprendente il *Privacy and Electronic Communications (EU Exit) Regulations 2019* (come modificato dal *Privacy and Electronic Communications (EU Exit) Regulations 2020*).

**Ordine:** l'ordine dell'Acquirente relativo alle Forniture.

**Parti:** si riferisce al Venditore e all'Acquirente collettivamente intesi e, singolarmente, "Parte".

**Percentuale di eccedenza o carenza consentita:** la percentuale di cui alla clausola 5.9.

**Preventivo:** si riferisce a una quotazione non vincolante relativa alle Forniture.

**Prodotti:** come definiti nel Contratto di vendita o, in assenza di Contratto di vendita, tutti i prodotti specificati per iscritto che il Venditore fornirà all'Acquirente.

**Servizi:** come definiti nel Contratto di vendita o, in assenza di un Contratto di vendita, tutti i servizi specificati per iscritto che devono essere forniti dal Venditore all'Acquirente o qualsiasi servizio accessorio alla fornitura dei Prodotti.

**Specifiche:** le specifiche dei Prodotti e/o dei Servizi come definite nel Contratto di vendita o, in assenza di un Contratto di vendita, come concordate per iscritto tra le Parti.

**Venditore:** come definito nell'Allegato 1 del Contratto di vendita o, in assenza di un Contratto di vendita, come definito nell'Ordine.

#### 1.2. Interpretazione:

1.2.1. il termine persona include una persona fisica, una persona giuridica o un ente non costituito in società (avente o meno personalità giuridica separata).

1.2.2. Il riferimento a una parte include i suoi rappresentanti personali, successori e cessionari autorizzati.

1.2.3. Il riferimento alla legislazione o a una disposizione legislativa è un riferimento alla stessa come modificata o riemanata.

1.2.4. Un riferimento alla legislazione o a una disposizione legislativa include tutta la legislazione di grado subordinato emanata in base a tale normativa o disposizione legislativa.

1.2.5. Qualsiasi termine che segue espressioni quali "compreso", "incluso", "in particolare", "ad esempio" o simili deve essere interpretato come illustrativo e non limita il significato dei termini che lo precedono.

1.2.6. Il riferimento a "scritto" o "per iscritto" esclude il fax ma include l'e-mail, salvo se diversamente specificato.

### 2. Disposizioni generali e ambito di applicazione

#### 2.1. Le presenti CGV si applicano:

2.1.1. A tutte le vendite di Prodotti e alle forniture di Servizi (se previsti) da parte del Venditore all'Acquirente.

2.1.2. al Contratto, con esclusione di qualsiasi altra condizione che l'Acquirente intenda imporre o inserire, o che sia implicita per legge, consuetudine commerciale, prassi o negoziazione.

2.2. Nessuna modifica delle presenti CGV sarà valida se non redatta

in forma scritta e firmata dal Venditore; ciò vale anche per le modifiche relative al requisito della forma scritta.

2.3. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le presenti CGV previa comunicazione all'Acquirente.

2.4. L'Appendice A alle presenti CGV si applica qualora la legge applicabile sia quella tedesca.

2.5. L'Appendice B alle presenti CGV si applica qualora la legge applicabile sia quella francese.

2.6. L'Appendice C alle presenti CGV si applica qualora la legge applicabile sia quella italiana.

2.7. L'Appendice D alle presenti CGV si applica qualora il diritto applicabile sia quello svizzero.

### 3. Offerta, ordine e conferma d'ordine

3.1. L'offerta del Venditore non è vincolante e può essere modificata o ritirata in qualsiasi momento.

3.2. Salvo diversa indicazione, un Preventivo perde di efficacia se l'Acquirente non emette un Ordine entro quattordici (14) giorni dalla data del Preventivo stesso.

3.3. Qualsiasi ricezione di un Ordine costituisce una conferma di ricezione e non una Conferma d'Ordine.

3.4. Un Ordine non sarà vincolante per le Parti fino al verificarsi della prima delle seguenti condizioni: (a) l'emissione di una Conferma d'Ordine; o (b) la consegna dei Prodotti; o (c) l'inizio di esecuzione dei Servizi.

### 4. Prezzi e condizioni di pagamento

4.1. Salvo quanto diversamente specificato nel Contratto di vendita o in una Conferma d'ordine:

4.1.1. i prezzi non includono i costi di consegna, l'IVA, altre imposte e tasse (se applicabili), con l'aliquota prevista dalla legge;

4.1.2. i pagamenti devono essere effettuati entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, nella stessa valuta e presso la banca specificata nella fattura; e

4.1.3. non sono applicabili sconti per pagamento in contanti, pagamento anticipato o altre riduzioni.

4.2. In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere interessi moratori pari all'8% oltre il tasso d'interesse di base fissato dalla Banca Centrale Europea, decorrenti dalla data di scadenza, o, se inferiore, al tasso massimo consentito dalla normativa applicabile. Il Venditore avrà diritto di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito, nonché il risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

4.3. Il Contratto è negoziato con condizioni di pagamento a credito aperto. Tuttavia, il Venditore si riserva il diritto di modificare tali condizioni di pagamento nel caso in cui: (a) secondo il ragionevole parere del Venditore, la qualità del credito dell'Acquirente subisce variazioni sostanziali; e/o (b) le condizioni economiche subiscono variazioni sostanziali; e/o (c) l'Acquirente è insolvente. In ciascun caso il Venditore si riserva il diritto di richiedere il pagamento anticipato per qualsiasi Ordine o Ordine futuro.

4.4. L'Acquirente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del Contratto senza alcuna detrazione, sia essa a titolo di compensazione, contropretesta, sconto o altro.

4.5. Se l'Acquirente o qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'Acquirente è inadempiente a qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti del Venditore o di qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo cui appartiene il Venditore, in relazione alle Forniture fornite ai sensi del Contratto (o per le Forniture fornite ai sensi di un contratto tra tali entità del gruppo), il Venditore potrà, a sua assoluta discrezione, sospendere eventuali sconti, riduzioni o altri accordi non standard stipulati con l'Acquirente fino al ricevimento del pagamento.

4.6. Nel corso di ciascun anno di validità del Contratto, l'Acquirente dovrà trasmettere al Venditore una copia del proprio bilancio annuale pubblicato, alla data della sua pubblicazione o non appena ragionevolmente possibile successivamente a tale data. Qualora l'Acquirente non sia soggetto all'obbligo di pubblicazione del bilancio, egli dovrà fornire al Venditore, con periodicità annuale, una copia del proprio conto economico e dello stato patrimoniale, firmati da un amministratore o da un funzionario debitamente autorizzato e dal contabile dell'Acquirente. Il Venditore dovrà ricevere il conto economico e lo stato patrimoniale entro e non oltre sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'Acquirente; ad esempio, se il bilancio include dati fino al 31 dicembre, esso dovrà pervenire al Venditore entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### 5. Consegna e tempi di consegna

5.1. Salvo quanto diversamente specificato nel Contratto di vendita o nella Conferma d'ordine, le consegne vengono effettuate FCA INCOTERMS 2020.

5.2. I tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti e non costituiscono un elemento essenziale.

5.3. Il Venditore non è responsabile in alcun modo per eventuali ritardi nelle consegne.

5.4. Sono permesse consegne parziali.

5.5. L'adempimento dell'obbligo di consegna da parte del Venditore è subordinato al tempestivo e corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Acquirente.

5.6. Se l'Acquirente ritarda o rifiuta l'accettazione della consegna, il Venditore avrà diritto a: (i) addebitare i costi e le spese aggiuntive sostenute dal Venditore medesimo in relazione alla consegna; e (ii) richiedere il risarcimento dei danni.

5.7. Fatto salvo quanto previsto alla clausola 5.9, l'Acquirente si impegna a pagare la quantità di Prodotti consegnati.

5.8. Eventuali eccedenze o carenze nella quantità concordata di Prodotti da consegnare non daranno all'Acquirente il diritto di rifiutare i Prodotti solo a causa di tali eccedenze o carenze.

5.9. La clausola 5.8 non si applica qualora l'eccedenza o l'ammacco siano: (i) superiori alla percentuale specificata nell'Allegato 1 del Contratto di vendita; ovvero (ii) qualora non specificato nel Contratto di vendita, superiori al 10% dei volumi specificati nella Conferma d'ordine, nel qual caso l'Acquirente dovrà pagare i Prodotti come specificato nella Conferma d'ordine.

## 6. Forza maggiore

6.1. Gli obblighi del Venditore, e le consegne, saranno sospesi in caso di eventi di forza maggiore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guerre, calamità naturali, pandemie/epidemie, scioperi, serrate, problemi operativi, carenza di manodopera e materie prime, ritardi nei trasporti, nonché direttive governative (compresi embarghi o sanzioni) che impediscono o ritardano la produzione, il trasporto, la consegna o la fornitura di servizi. Ciò vale anche quando i fornitori, i subappaltatori o le affiliate del Venditore sono interessati da una delle cause sopra indicate. Se la consegna è resa definitivamente impossibile da un evento di forza maggiore, il Venditore ha il diritto di recedere dall'Ordine interessato dall'evento di forza maggiore (o, a sua discrezione, dal Contratto) senza alcuna responsabilità per i relativi danni. Per chiarezza, la presente clausola 6 troverà applicazione in ogni caso in cui le consegne delle Forniture siano influenzate dalle normative sulle licenze di esportazione emanate dall'Unione Europea (e dai rispettivi Stati membri), dal Regno Unito, dal Giappone, dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro Paese o Stato.

## 7. Titolarità e rischio

7.1. Il rischio relativo ai Prodotti passerà all'Acquirente in conformità con l'Incoterm applicabile.

7.2. La proprietà dei Prodotti non passerà all'Acquirente fino al verificarsi della prima delle seguenti condizioni:

7.2.1. il Venditore riceve il pagamento completo (in contanti o fondi disponibili) dei Prodotti che il Venditore ha fornito all'Acquirente, nel qual caso la proprietà dei Prodotti passerà al momento del pagamento di tutte le somme dovute; oppure

7.2.2. l'Acquirente rivende i Prodotti, nel qual caso la proprietà dei Prodotti passerà all'Acquirente nel momento specificato nella clausola 7.5.

7.3. Dopo la consegna, fino al trasferimento della proprietà dei Prodotti all'Acquirente, l'Acquirente dovrà:

7.3.1. conservare i Prodotti separatamente da tutte le altre merci detenute dall'Acquirente, in modo tale da risultare chiaramente identificabili come proprietà del Venditore;

7.3.2. non rimuovere, alterare od oscurare alcun marchio identificativo o imballaggio presente sui Prodotti o a essi relativo; e

7.3.3. mantenere i Prodotti, in conformità con la documentazione e le linee guida del Venditore relative ai Prodotti, in condizioni adeguate e mantenerli assicurati contro tutti i rischi per il loro valore integrale, per conto del Venditore, a partire dalla data di consegna.

7.4. L'Acquirente deve fornire al Venditore tutte le informazioni che quest'ultimo può richiedere di volta in volta in relazione:

7.4.1. ai Prodotti; e

7.4.2. alla situazione finanziaria corrente dell'Acquirente.

7.5. Fatto salvo quanto previsto alla clausola 7.6, l'Acquirente può rivendere o utilizzare i Prodotti esclusivamente nell'ambito della sua normale attività prima che il Venditore riceva il pagamento dei Prodotti stessi. Tuttavia, in tal caso:

7.5.1. Rivende i prodotti in qualità di mandante e non di agente del Venditore; e

7.5.2. la proprietà dei Prodotti passerà dal Venditore all'Acquirente immediatamente prima del momento in cui si verifica la rivendita da parte dell'Acquirente.

7.6. In qualsiasi momento prima del trasferimento della proprietà dei Prodotti all'Acquirente, il Venditore può:

7.6.1. mediante comunicazione scritta, revocare il diritto dell'Acquirente di cui alla clausola 7.5 di rivendere i Prodotti o di utilizzarli nel corso della sua normale attività commerciale; e

7.6.2. richiedere all'Acquirente di consegnare tutti i Prodotti in suo possesso che non sono stati rivenduti o incorporati in modo definitivo in un altro prodotto e, se l'Acquirente non provvede tempestivamente, è in facoltà dell'Acquirente accedere ai locali dell'Acquirente o di terzi dove sono conservati i Prodotti al fine di recuperarli.

7.7. Nella misura in cui la rispettiva legislazione nazionale, laddove i Prodotti siano in custodia dell'Acquirente, richieda ulteriori misure per la validità della riserva di proprietà, quali, ad esempio la registrazione presso un registro tenuto ad hoc, l'Acquirente è tenuto ad adempiere a tali misure a proprie spese e a fornirne prova al Venditore.

## 8. Garanzia

8.1. Il Venditore garantisce:

8.1.1. Che i Prodotti sono conformi alle Specifiche all'atto della loro produzione; e

8.1.2. Che i Servizi siano forniti a regola d'arte, in conformità alle Specifiche.

8.2 Il Venditore non fornisce alcuna ulteriore garanzia espresa o implicita sulle Forniture, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie implicite di commercialità, idoneità per uno scopo particolare e di non violazione dei diritti di terzi. I riferimenti a norme tecniche o regolamenti equivalenti, le informazioni riportate nelle schede di sicurezza, le indicazioni sull'idoneità delle Forniture e le dichiarazioni promozionali non configurano né garanzie contrattuali né impegni di garanzia. Lo stesso vale per le dichiarazioni di conformità. In particolare, gli usi individuati ai sensi del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 non costituiscono né un impegno contrattuale in merito a determinate caratteristiche del prodotto, né un uso contrattualmente convenuto.

8.3 Immediatamente dopo il ricevimento delle Forniture, l'Acquirente è tenuto a esaminare tempestivamente e senza indebito ritardo le stesse per verificare la presenza di difetti di qualità, danni o errori di quantità e a comunicarlo per iscritto al Venditore, entro e non oltre cinque (5) giorni dal ricevimento, indicando i dati dell'ordine, il numero di fattura e il numero di lotto. Altri difetti devono essere comunicati al Venditore entro e non oltre cinque (5) giorni dalla loro scoperta. Se il Venditore non viene informato tempestivamente dei difetti, le Forniture si considerano approvate dall'Acquirente. In ogni caso, al Venditore deve poter verificare la fondatezza del reclamo.

8.4 Se la segnalazione dei vizi viene effettuata tempestivamente e il Venditore conferma che le Forniture non sono conformi alle Specifiche, il Venditore si impegna, a sua esclusiva discrezione, a: (i) correggere; o (ii) sostituire le Forniture; o (iii) rimborsare il prezzo di acquisto pagato per le Forniture. La presente clausola 8 costituisce l'unico ed esclusivo rimedio a disposizione dell'Acquirente (sia esso espresso o implicito) in caso di violazione della clausola 8.1 e in relazione alle Forniture.

8.5 Nel caso in cui le Forniture siano oggetto di riparazione o sostituzione a seguito di un reclamo fondato per vizi, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di termini di consegna.

## 9. Limitazione generale di responsabilità

9.1. I limiti ed esclusioni di responsabilità previsti nella presente clausola riflettono l'entità della copertura assicurativa di cui il Venditore dispone. Il Compratore è tenuto a predisporre autonomamente adeguate coperture assicurative per eventuali responsabilità ulteriori o eccezionali.

9.2. Ai fini della presente clausola, il termine "responsabilità" include ogni forma di responsabilità derivante o connessa al Contratto, ivi compresa quella contrattuale, extracontrattuale (anche per negligenza), per dichiarazioni inesatte, restituzione o altra causa.

9.3. Nessuna disposizione del Contratto può essere interpretata come volta a limitare o escludere una responsabilità che, per legge, non possa essere limitata, inclusa la responsabilità per:

9.3.1. morte o lesioni personali causate da negligenza;

9.3.2. frode o dichiarazioni fraudolente;

9.3.3. violazione dei termini impliciti di legge relativi alla titolarità e al possesso pacifico; e

9.3.4. prodotti difettosi ai sensi della legislazione sulla tutela dei consumatori.

9.4. Fatto salvo quanto previsto nella clausola 9.3, la responsabilità complessiva del Venditore nei confronti dell'Acquirente non potrà superare il 100% del valore dell'Ordine a cui si riferisce la pretesa.

9.5. La presente clausola 9.5 individua specifiche categorie di danni esclusi ai fini del presente Contratto. Sono del tutto escluse le seguenti tipologie di perdita o danno:

9.5.1 perdita di profitti i;

9.5.2. perdita di vendite o di affari;

9.5.3. perdita di contratti o accordi;

9.5.4. perdita di risparmi attesi;

9.5.5. perdita o danneggiamento di software, dati o informazioni;

9.5.6. perdita o danneggiamento dell'avviamento; e

9.5.7. danni indiretti o consequenziali.

9.6. Il Venditore si è impegnato a garantire la conformità delle Forniture alle Specifiche. In considerazione di tali impegni, i termini impliciti nella legge sono, nella misura massima consentita dalla legge, esclusi dal Contratto.

9.7. Il Venditore non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente ai sensi del Contratto per le Forniture una volta trascorso un periodo di 12 mesi a partire dalla data di consegna.

9.8. La presente clausola 9 resterà valida anche dopo la risoluzione del Contratto.

## 10. Conformità

10.1. Nel caso in cui l'Acquirente comunichi al Venditore un uso, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("Regolamento REACH"), che renda necessario l'aggiornamento della registrazione o della relazione sulla sicurezza della sostanza, o comporti altri adempimenti ai sensi del medesimo Regolamento, l'Acquirente si

farà carico di tutte le spese comprovabili derivanti da tali obblighi. Il Venditore non è responsabile per eventuali ritardi nella consegna derivanti dalla notifica di tale uso e dall'adempimento dei corrispondenti obblighi ai sensi del Regolamento REACH. Nel caso in cui, per ragioni di tutela della salute o dell'ambiente, non sia possibile includere l'uso comunicato tra gli usi identificati, e l'Acquirente, in contrasto con le raccomandazioni del Venditore, intenda comunque impiegare i Prodotti in modo sconsigliato, il Venditore avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto e qualsiasi ordine già accettato. In tali circostanze, l'Acquirente non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento o indennizzo nei confronti del Venditore in conseguenza delle suddette disposizioni, procedure o della risoluzione del Contratto.

10.2 Ciascuna Parte dovrà, in ogni momento, rispettare i propri obblighi ai sensi di tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati in relazione al Contratto.

10.3 Ciascuna parte dichiara, garantisce e si impegna:

10.3.1 A non dare, promettere o offrire, né a sollecitare, accettare o convenire di ricevere, alcuna forma di tangente o pagamento illecito in connessione con il presente Contratto o con i rapporti con l'altra Parte, sia direttamente sia indirettamente tramite terzi, e indipendentemente dal coinvolgimento di pubblici funzionari.;

10.3.2 Che non è un funzionario pubblico e non è affiliato ad alcun funzionario pubblico;

10.3.3 Che adotterà procedure adeguate per impedire a coloro che prestano servizi per suo conto di compiere atti di corruzione; e

10.3.4 Che terrà registri accurati e veritieri di tutti i pagamenti effettuati in relazione al presente Contratto o ai suoi rapporti con l'altra parte.

## 11. Risoluzione

11.1 Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio di cui il Venditore possa disporre, quest'ultimo potrà risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni, a propria discrezione e per qualsiasi motivo, ovvero con effetto immediato, previa comunicazione scritta all'Acquirente, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

11.1.1 l'Acquirente commette una violazione grave di qualsiasi termine del Contratto e (se tale violazione è sanabile) non provvede a porvi rimedio entro 14 giorni dalla notifica scritta inviata alla parte interessata;

11.1.2 l'Acquirente avvia o subisce qualsiasi atto, misura o procedimento connesso all'apertura di un'amministrazione controllata, liquidazione provvisoria, composizione o accordo con i creditori (salvo che in relazione a una ristrutturazione effettuata in condizioni di solvibilità), all'ottenimento di una moratoria dei debiti, alla messa in liquidazione (volontaria o giudiziale, se non ai fini di una ristrutturazione solvibile), alla nomina di un curatore, amministratore o gestore sui propri beni, o alla cessazione dell'attività; ovvero, se tali misure o procedimenti sono adottati in altra giurisdizione, nell'ambito di procedure equivalenti previste dalla legge applicabile in tale giurisdizione;

11.1.3 l'Acquirente sospende, minaccia di sospendere, cessa o minaccia di cessare l'esercizio di tutta o di una parte sostanziale della propria attività;

11.1.4 la situazione finanziaria dell'Acquirente si deteriora al punto da ingenerare ragionevolmente l'opinione che la sua capacità di dare esecuzione ai termini del Contratto sia compromessa; o che il proseguimento del rapporto con l'Acquirente danneggerebbe la reputazione del Venditore;

11.1.5 l'Acquirente viola o fa sì che il Venditore violi le leggi applicabili in materia di concorrenza, le leggi anticorruzione e anticoncussione del Venditore.

11.2 Senza limitare gli altri suoi diritti o rimedi, il Venditore può bloccare qualsiasi prodotto in transito e sospendere la fornitura delle Forniture (e qualsiasi consegna futura) ai sensi del Contratto o di qualsiasi altro contratto tra l'Acquirente e il Venditore se:

11.2.1 l'Acquirente è soggetto a uno degli eventi elencati dalla clausola 11.1.1 alla clausola 11.1.5;

11.2.2 il Venditore ritiene ragionevolmente che l'Acquirente stia per essere soggetto a uno degli eventi elencati dalla clausola 11.1.1 alla clausola 11.1.5; e/o

11.2.3 l'Acquirente non paghi qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto alla data di scadenza del pagamento.

11.3 Se l'Acquirente è soggetto a uno degli eventi elencati nelle clausole da 11.1.1 a 11.1.5, il Venditore può:

11.3.1 accedere a qualsiasi locale in cui sono conservati i Prodotti e prendere possesso di tali Prodotti in sostituzione del pagamento; e

11.3.2 agire per il risarcimento dei danni, anche se la consegna dei Prodotti avviene per lotti.

11.4 Senza limitare gli altri suoi diritti o rimedi, il Venditore può risolvere il Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'Acquirente se quest'ultimo non paga qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto alla data di scadenza del pagamento.

11.5 All'atto della risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, l'Acquirente dovrà immediatamente pagare al Venditore tutte le fatture non saldate e gli interessi dovuti e, per quanto riguarda le Forniture effettuate ma per le quali non è stata emessa alcuna fattura, il Venditore dovrà emettere la fattura che dovrà essere pagata dall'Acquirente

immediatamente al ricevimento.

11.6 La risoluzione del Contratto, indipendentemente dalla causa, non pregiudica i diritti e i rimedi maturati dalle parti al momento della risoluzione, compreso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione del Contratto esistente alla data di risoluzione o prima di essa.

11.7 Qualsiasi disposizione del Contratto che, espressamente o implicitamente, sia destinata ad entrare in vigore o a continuare ad avere efficacia alla data di risoluzione del Contratto o successivamente, rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

## 12. Controllo delle esportazioni

12.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l'Acquirente sarà responsabile del rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'importazione, trasporto, stoccaggio, utilizzo, distribuzione ed esportazione delle Forniture.

12.2. In particolare, ma non in via limitativa, il Compratore si impegna a non utilizzare, vendere o comunque disporre in alcun modo delle Forniture:

(i) per lo sviluppo o la produzione di armi biologiche, chimiche o nucleari;  
 (ii) per la fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti;  
 (iii) in violazione di embarghi o sanzioni imposti dalla Germania, dall'Unione Europea, dal Regno Unito, dal Giappone, dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro Paese o Stato applicabile (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019*);  
 (iv) in violazione di obblighi legali di registrazione o notifica; oppure  
 (v) senza aver previamente ottenuto tutte le autorizzazioni richieste ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore da qualsiasi pretesa, danno, costo, spesa, responsabilità, perdita, reclamo o procedimento di qualunque natura derivante, direttamente o indirettamente, da o in connessione con una violazione, da parte dell'Acquirente, degli obblighi previsti dalla presente clausola 12.

12.3. Nel caso in cui, al momento della consegna o dell'esecuzione, l'esportazione delle Forniture del Venditore sia soggetta a un'autorizzazione prevista da norme di legge o regolamentari, e tale autorizzazione non venga concessa a seguito della relativa richiesta, il Venditore potrà risolvere il presente Contratto o gli ordini accettati, senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente. I ritardi nel rilascio di dette autorizzazioni da parte delle autorità competenti non attribuiranno all'Acquirente alcun diritto al risarcimento del danno.

12.4. Il Venditore ha inoltre il diritto di recedere da qualsiasi ordine accettato nel caso in cui al momento della consegna sia in vigore un divieto commerciale o nel caso in cui sia in vigore un obbligo di registrazione del prodotto e la registrazione al momento della consegna/esecuzione non sia stata richiesta o concessa.

12.5. Costituisce condizione essenziale del presente Contratto che l'Acquirente stipuli il medesimo in qualità di parte principale e non quale agente o mandatario di altra persona, impresa o società. L'Acquirente non potrà, senza il consenso scritto del Venditore, trasferire o cedere, in tutto o in parte, i diritti o gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

12.6. L'Acquirente dichiara e garantisce di acquistare i Prodotti per utilizzarli nei propri stabilimenti (ove applicabile, nel Paese indicato dall'Acquirente, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quello specificato nell'Ordine) per la produzione di uno o più manufatti. Nella misura consentita dalla legge, l'Acquirente si impegna a non rivendere o rispedire i Prodotti, in tutto o in parte, a terzi – persone fisiche o giuridiche – né a trasportarli al di fuori del suddetto Paese senza il previo consenso scritto del Venditore, fino a quando le Forniture non siano state trasformate nei suddetti manufatti.

12.7 L'Acquirente fornirà tutta la documentazione e tutta l'assistenza richieste dal Venditore in relazione a qualsiasi questione connessa agli obblighi di legge e regolamentari relativi all'importazione, il trasporto, lo stoccaggio, l'uso, la distribuzione e l'esportazione delle Forniture.

12.8. L'Acquirente si impegna, con riguardo a qualsiasi soggetto terzo facente parte della propria catena commerciale connessa alle Forniture, a:

12.8.1 adoperarsi con ogni ragionevole sforzo affinché le finalità della presente clausola 12 non risultino frustrate o eluse;

12.8.2 informare immediatamente il Venditore di eventuali problemi relativi al rispetto della presente clausola 12, comprese eventuali attività di terzi che potrebbero vanificare lo scopo della presente clausola 12; e

12.8.3 istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti che potrebbero vanificare lo scopo della presente clausola 12.

## 13. Riservatezza

13.1. Fatti salvi gli obblighi dell'Acquirente contenuti in qualsiasi Contratto di riservatezza o Contratto di non divulgazione stipulato dall'Acquirente stesso, quest'ultimo manterrà strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni e la documentazione divulgata dal Venditore relative a specifiche o segreti del Venditore (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i processi di produzione, il know-how

o i metodi di conduzione dell'attività) o che sono designate dal Venditore come riservate e non utilizzerà, copierà o divulgherà a terzi alcuna di tali informazioni e documentazione.

#### 14. Separabilità

Qualora una qualsiasi clausola o condizione del presente Contratto sia, per qualsiasi motivo, ritenuta illegale, nulla, inefficace, inoperante o comunque inapplicabile, essa sarà considerata separata e come se fosse stata eliminata dal Contratto, senza che ciò pregiudichi la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. Qualora una clausola o condizione sia ritenuta illegale, nulla, inefficace, inoperante o altrimenti inapplicabile, ma cesserebbe di esserlo mediante la soppressione o modifica di una sua parte, tale clausola o condizione continuerà ad applicarsi con le modifiche minime necessarie a dare attuazione all'intento originario dell'Acquirente e del Venditore e a renderla valida ed efficace.

#### 15. Legge applicabile e giurisdizione

15.1 Fatti salvi gli obblighi di ciascuna Parte di rispettare le leggi locali e tutte le leggi applicabili, il Contratto sarà regolato dalla legge specificata nel Contratto di vendita; oppure se non specificato nel Contratto di vendita: i) le leggi della Germania se la sede legale del Venditore è in Germania; ii) le leggi della Francia se la sede legale del Venditore è in Francia; iii) le leggi dell'Italia se la sede legale del Venditore è in Italia; iv) le leggi della Svizzera se la sede legale del Venditore è in Svizzera; v) le leggi dei Paesi Bassi se la sede legale del Venditore è nei Paesi Bassi; o vi) le leggi dell'Inghilterra in tutte le altre circostanze. Tale legge è applicabile con l'esclusione di qualsiasi altra legge convenuta o della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni, che è espressamente esclusa.

15.2 Qualora la legge applicabile sia quella tedesca, i tribunali di Francoforte sul Meno avranno giurisdizione esclusiva e competenza territoriale. Qualora la legge applicabile sia quella francese, i tribunali di La Roche Sur Yon avranno giurisdizione esclusiva e competenza territoriale. Qualora la legge applicabile sia quella italiana, i tribunali di Modena avranno giurisdizione esclusiva e competenza territoriale. Qualora la legge applicabile sia quella svizzera, i tribunali di Zurigo avranno giurisdizione esclusiva e competenza territoriale. Qualora la legge applicabile sia quella olandese, i tribunali di Almelo avranno giurisdizione esclusiva e competenza territoriale. Qualora la legge applicabile sia quella inglese, i tribunali di Inghilterra e Galles avranno giurisdizione esclusiva e competenza territoriale.

15.3 Il Venditore può, a sua discrezione, decidere di affidare la risoluzione delle controversie al tribunale competente del Paese in cui ha sede legale o sede operativa l'Acquirente, in base alle leggi procedurali applicabili in tale Paese. Nulla nella presente clausola 15 limita il diritto del Venditore di avviare un procedimento per inadempimento e nei confronti dell'Acquirente presso qualsiasi altro tribunale della giurisdizione competente, né l'avvio di un procedimento in una o più giurisdizioni preclude l'avvio di procedimenti in altre giurisdizioni, anche contemporaneamente, nella misura consentita dalla legge di tali altre giurisdizioni. L'Acquirente prende atto che un risarcimento pecuniaro potrebbe non costituire una tutela adeguata per gli interessi legittimi del Venditore derivanti dal presente Contratto e accetta fin d'ora che il Venditore possa richiedere l'esecuzione in forma specifica o ottenere provvedimenti inibitori da parte di qualsiasi tribunale competente, oltre a ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal presente Contratto.

#### 16. Lingua

16.1. Qualora il presente Contratto, o qualsiasi sua parte, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le presenti Condizioni Generali ("CGV"), sia redatto in una lingua diversa dall'inglese, tale versione sarà fornita unicamente per comodità delle Parti. In caso di conflitto o ambiguità tra le diverse versioni linguistiche, farà fede e prevarrà la versione in lingua inglese.

#### Appendice A

Qualora la legge applicabile sia quella tedesca, i termini contenuti nella presente Appendice A avranno la precedenza:

#### La clausola 5 (Consegnna e tempi di consegna) sarà sostituita dalla seguente:

5.1 Salvo diversamente specificato nel Contratto di vendita o nella Conferma d'ordine, le consegne vengono effettuate FCA INCOTERMS 2020.

5.2. I tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti.  
5.3. Il Venditore non è responsabile in alcun modo per eventuali ritardi nelle consegne.

5.4. Sono consentite consegne parziali.  
5.5. L'adempimento dell'obbligo di consegna da parte del Venditore è subordinato al tempestivo e corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Acquirente.

5.6. Se l'Acquirente ritarda o rifiuta l'accettazione della consegna, il Venditore avrà diritto a:

(i) addebitare i costi e le spese aggiuntive sostenute dal Venditore in relazione alla consegna; e (ii) richiedere il risarcimento dei danni.

5.7. Qualsiasi eccedenza o carenza nella quantità concordata di

Prodotti consegnati che non superi il 5% della quantità concordata non darà all'Acquirente il diritto di rifiutare i Prodotti solo a causa di tale eccedenza o carenza. L'Acquirente pagherà solo la quantità effettivamente consegnata.

#### La clausola 7.7 delle CGV (Titolarità e rischio) sarà sostituita dalla seguente:

In caso di rivendita, l'Acquirente cede al Venditore tutti i crediti e i diritti accessori derivanti dalla rivendita dei Prodotti di proprietà del Venditore a terzi fino al completo saldo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il Venditore. Nel corso della normale attività commerciale, l'Acquirente ha il diritto di riscuotere i crediti derivanti dall'ulteriore utilizzo di tali Prodotti. Se il Venditore viene a conoscenza di fatti che indicano un significativo deterioramento della situazione finanziaria dell'Acquirente, quest'ultimo, su richiesta del Venditore, è tenuto a informare i propri acquirenti della cessione, ad astenersi dal disporre in qualsiasi modo dei crediti, a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie relative all'inventario dei Prodotti di proprietà del Venditore e ai crediti ceduti al Venditore, nonché a fornire al Venditore i documenti necessari per far valere i crediti ceduti. In caso di pignoramenti o sequestri da parte di terzi, l'Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore. L'Acquirente sosterrà i costi causati dall'intervento del Venditore.

La lavorazione o la trasformazione dei Prodotti di proprietà del Venditore viene effettuata per conto del Venditore senza alcun obbligo per quest'ultimo. Il Venditore è considerato il produttore ai sensi dell'articolo 950 del Codice Civile tedesco e acquisisce la proprietà dei prodotti intermedi e finali, escludendo l'Acquirente come proprietario, in proporzione al valore fatturato dei Prodotti condizionati del Venditore rispetto al valore fatturato dei beni di terzi. Lo stesso vale per la combinazione o la miscelazione di Prodotti con beni di terzi ai sensi degli articoli 947 e 948 del Codice Civile tedesco.

#### La clausola 8 delle CGV (Garanzia) è sostituita dalla seguente:

8.1. Il Venditore garantisce che:

8.1.1. i Prodotti sono conformi alle Specifiche al momento della produzione; e

8.1.2. i Servizi sono forniti con ragionevole cura e competenza, se applicabile, in conformità con le Specifiche.

8.2. Il Venditore non fornisce alcuna ulteriore garanzia espresa o implicita sulle Forniture, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie implicite di commercialità, idoneità per uno scopo particolare e non violazione dei diritti di terzi. I riferimenti a norme o regolamenti simili, le informazioni contenute nelle schede di sicurezza, le informazioni sull'applicabilità delle Forniture e le dichiarazioni contenute nella pubblicità non costituiscono garanzie. Lo stesso vale per le dichiarazioni di conformità. In particolare, gli usi identificati ai sensi del regolamento REACH [CE] n. 1907/2006 non rappresentano né un contratto relativo a una corrispondente proprietà contrattuale né un utilizzo stipulato contrattualmente.

8.3. Si fa riferimento al § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB). L'Acquirente è tenuto a esaminare tempestivamente e senza indebito ritardo le Forniture al momento del ricevimento per verificarne la qualità o eventuali errori nella quantità e a comunicarlo per iscritto al Venditore, entro e non oltre cinque (5) giorni dal ricevimento, indicando i dati dell'ordine, il numero di fattura e il numero di lotto. Altri difetti devono essere comunicati per iscritto al Venditore non appena diventano visibili e comunque entro e non oltre cinque (5) giorni dalla loro scoperta. Se il Venditore non viene informato tempestivamente dei difetti, le Forniture si considerano approvate dall'Acquirente. In ogni caso, il Venditore deve avere la possibilità di verificare il reclamo.

8.4. Le Forniture non saranno considerate non conformi solo a causa di modifiche o variazioni minori nelle Specifiche fornite dall'Acquirente.

8.5. Qualsiasi consiglio sulle modalità di applicazione non è vincolante per il Venditore e non esonera l'Acquirente dal suo dovere di verificare se i Prodotti sono adatti alle procedure e alle tecnologie previste da esso o dai suoi Acquirenti. Ad eccezione dei casi di garanzia descritti nella Clausola 8.1 di cui sopra, il Venditore non si assume alcuna responsabilità e sono escluse tutte le richieste di risarcimento danni nei confronti del Venditore relative a consigli, suggerimenti, raccomandazioni e/o qualsiasi altra comunicazione sulle modalità di applicazione.

8.6. In caso di reclami legittimi per difetti, il Venditore può scegliere di procedere alla riparazione o alla sostituzione. Ciò non pregiudica il diritto di rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto in base ai requisiti di legge. L'adempimento successivo non include la rimozione del Prodotto difettoso o la reinstallazione del prodotto non difettoso o il rimborso dei costi associati se gli obblighi originali del Venditore non includono l'installazione. Tuttavia, ciò non si applica in caso di consegna dei Prodotti a consumatori o rivenditori che vendono direttamente o indirettamente i Prodotti ai consumatori. La presente clausola 8 costituisce l'unico ed esclusivo rimedio dell'Acquirente (esplicito o implicito) in relazione alla violazione della clausola 8.1 e alla fornitura delle Forniture.

8.7. Tutti i reclami in garanzia dell'Acquirente ai sensi della presente clausola 8 cadono in prescrizione dopo dodici (12) mesi dal trasferimento del rischio delle Forniture. La presente clausola 8.7 non si applica ai

reclami derivanti da:

(i) lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute, (ii) violazioni dolose o gravemente negligenti degli obblighi del Venditore o dei suoi ausiliari o (iii) la legge tedesca sulla responsabilità del produttore (*ProdHaftG*) o qualsiasi altra responsabilità obbligatoria, che in ogni caso sarà soggetta a prescrizione in conformità con le disposizioni di legge.

**La clausola 9 delle CGV (Limitazione generale della responsabilità è sostituita dalla seguente):**

9.1 La responsabilità del Venditore ai sensi delle presenti CGV, di qualsiasi Contratto di vendita e/o di qualsiasi Ordine è limitata come segue:

9.2 Il Venditore sarà pienamente responsabile per i danni in caso di dolo o colpa grave.

9.3 In caso di negligenza lieve (*einfache Fahrlässigkeit*), il Venditore sarà responsabile solo per danni alla vita, all'integrità fisica e alla salute derivanti da una violazione colposa dei propri obblighi, nonché per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (ovvero un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del Contratto e sul cui rispetto l'altra parte fa regolarmente affidamento).

9.4 In caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale, la responsabilità cumulativa del Venditore sarà limitata ai danni prevedibili e tipicamente verificatisi. Le parti convengono che l'importo dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi non superi gli importi pagati dall'Acquirente al Venditore per l'ordine accettato interessato.

9.5 Le limitazioni di responsabilità qui stabilite si applicano anche a eventuali danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti derivanti da o in relazione a qualsiasi Consegnata. Le limitazioni di responsabilità qui stabilite si applicano anche ai danni derivanti da una violazione degli obblighi da parte di ausiliari o rappresentanti legali del Venditore.

9.6 La responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del produttore, in caso di vizi occultati dolosamente e in caso di garanzia di qualità accettata per i prodotti, rimane invariata.

**Appendice B**

Qualora la legge applicabile sia quella francese, si applicano in via prioritaria i termini contenuti nella presente Appendice B:

**La clausola 1.1 delle CGV (Definizioni e interpretazione) è integrata con la seguente definizione:**

Per "scritto" ai sensi della presente clausola 1.1 si intende un Contratto firmato dai rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le parti.

**La clausola 4.1.1 delle CGC (Prezzo e condizioni di pagamento) è eliminata e sostituita come segue:**

4.1.1. I prezzi includono le imposte applicabili e non includono le spese di consegna, al tasso previsto dalla legge; **La clausola 4.2 delle CGV (Prezzo e condizioni di pagamento) è soppressa e sostituita come segue:**

In conformità con le disposizioni legali e regolamentari in vigore, in caso di ritardo nel pagamento o di pagamento parziale, gli importi dovuti saranno automaticamente e senza preavviso soggetti a un interesse pari al triplo del tasso di interesse legale, senza che la presente clausola influisca sulla data di scadenza del debito. Inoltre, per ogni ritardo o mancato pagamento, al Venditore sarà dovuta un'indennità forfettaria per le spese di recupero pari a 40 euro per ogni fattura interessata. Il Venditore potrà chiedere al cliente un indennizzo supplementare se le spese di recupero effettivamente sostenute superano tale importo, previa presentazione dei documenti giustificativi. Tali penali per ritardato pagamento saranno dovute di diritto a partire dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura emessa dal Venditore.

**Le clausole da 7.2 (inclusa) a 7.6 (inclusa) delle CGV (Titolarità e rischio) sono eliminate e sostituite come segue:**

7.2 È espressamente previsto come condizione essenziale delle vendite concluse in esecuzione delle presenti CGV che il trasferimento della proprietà dei Prodotti consegnati sia sospeso fino al completo pagamento del prezzo da parte del Cliente.

7.3 In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pagamento del prezzo, il Cliente è tenuto a restituire immediatamente, a proprie spese, al Venditore, previa diffida formale da parte di quest'ultimo, i Prodotti ricevuti in esecuzione del contratto in questione, anche se incorporati, e/o il prezzo pagato al Cliente dal subacquirente per gli stessi Prodotti venduti con clausola di riserva di proprietà.

7.4 Se il Cliente non adempie all'obbligo di restituire immediatamente i Prodotti, potrà essere costretto a farlo mediante un'ordinanza sommaria che autorizza il Venditore, in applicazione della presente clausola di riserva di proprietà, a riprendere i Prodotti venduti a spese del Cliente in qualsiasi luogo e a spese esclusive di quest'ultimo.

7.5 Il Venditore potrà inoltre richiedere ai subacquirenti il prezzo o parte del prezzo dei Prodotti venduti con clausola di riserva di proprietà che non sia stato pagato, liquidato in valore o compensato in un conto corrente tra il Cliente e i suoi subacquirenti. Al fine di esercitare tale diritto, il Cliente si impegna a fornire al Venditore, senza indugio e alla prima richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni e/o i documenti utili relativi ai suoi subacquirenti (identità, stato della vendita, modalità e

termine di pagamento, ecc.

La parte del prezzo che potrebbe essere già stata pagata al Venditore sarà trattenuta da quest'ultimo a titolo di corrispettivo per l'uso dei Prodotti venduti.

**La clausola 9 delle CGV (Limitazione generale della responsabilità) viene eliminata e sostituita come segue:**

Ad eccezione dei casi di grave negligenza da parte del Venditore e del risarcimento per lesioni personali, la responsabilità del Venditore per tutti i danni e le richieste di risarcimento è limitata all'importo fatturato dal Venditore in base al contratto in questione, al netto delle imposte.

La responsabilità del Venditore può essere invocata solo in relazione a danni materiali diretti e solo in caso di colpa commessa dal Venditore, provata dal Cliente. Il Venditore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per danni indiretti e immateriali, finanziari o incidentali all'azione intrapresa (quali perdita di guadagni, perdite operative o di clienti, danni all'immagine, perdita di opportunità, sospensione delle attività, ecc.). Il Venditore non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni causati da colpa e/o negligenza del Cliente e/o di terzi.

In ogni caso, per poter richiedere un risarcimento, ed entro i limiti descritti, il Cliente deve inviare immediatamente al Venditore una comunicazione scritta di inadempimento, offrendo al Venditore la possibilità di porre rimedio al danno entro un periodo di tempo ragionevole, e che il Venditore non abbia adempiuto al proprio obbligo alla fine di tale periodo. La comunicazione di inadempimento deve specificare nel modo più dettagliato possibile la presunta colpa del Venditore, al fine di consentire al Venditore di adottare le misure necessarie, senza riconoscere la propria responsabilità. Il Cliente indennizzerà il Venditore per tutte le richieste di risarcimento da parte di terzi in materia di responsabilità del prodotto, nel caso in cui un prodotto sia stato consegnato dal Cliente a terzi e tale prodotto fosse in parte costituito da materiali o prodotti consegnati dal Venditore al Cliente, a meno che il Cliente non dimostri, mediante prove inequivocabili e convincenti, che il presunto danno è stato causato esclusivamente dai materiali o dai prodotti del Venditore.

**Alle CGV viene aggiunta una nuova clausola 16**

**16 Adempimento degli obblighi**

In deroga espressa alle disposizioni degli articoli 1219 e 1220 del Codice Civile, le parti si impegnano ad adempire integralmente e completamente a tutti gli obblighi previsti dai termini di un Contratto, anche in caso di inadempimento da parte dell'altra parte e indipendentemente dalla gravità di tale inadempimento, e le parti rinunciano espressamente e irrevocabilmente al diritto di avvalersi di tale disposizione.

Infine, ciascuna delle parti rinuncia espressamente e irrevocabilmente al diritto di accettare l'adempimento imperfetto di un Contratto o di richiedere una riduzione proporzionale del prezzo, in deroga espressa agli articoli 1222 e 1223 del Codice Civile.

Gli obblighi previsti dai termini di un Contratto, anche in caso di inadempimento dello stesso da parte dell'altra parte e indipendentemente dalla gravità di tale inadempimento, e le parti rinunciano espressamente e irrevocabilmente al diritto di invocare la presente disposizione.

Le parti rinunciano al diritto di risolvere un Contratto ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile, anche in caso di grave violazione da parte di una delle parti degli obblighi previsti dal Contratto in questione, fermo restando il diritto della parte non inadempiente di chiedere la risoluzione giudiziaria del Contratto in questione qualora tale violazione fosse provata.

**Viene aggiunta la nuova clausola 17 alle CGV**

**17 Circostanze imprevedibili**

Nel caso in cui durante l'ordine si verifichi un evento imprevedibile che comprometta l'equilibrio dell'ordine al punto da rendere eccessivamente oneroso per il Venditore l'adempimento dei propri obblighi, le parti convengono di negoziare in buona fede la modifica del Contratto al fine di porre rimedio a tale situazione. Sono inclusi in particolare i seguenti eventi: modifiche relative a norme, leggi e/o regolamenti, variazioni dei prezzi delle materie prime.

In deroga all'articolo 1195 del Codice civile francese, se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro un termine di 30 giorni di calendario dalla richiesta di revisione, o qualsiasi altro termine concordato per iscritto tra le parti, il Venditore avrà la facoltà di rescindere l'ordine o gli ordini in questione previa invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso minimo di trenta (30) giorni di calendario, senza che tale rescissione dia diritto a nessuna delle parti ad alcun risarcimento. Se il Cliente ha effettuato pagamenti in conto, questi saranno trattenuti dal Venditore.

**Appendice C**

Qualora la legge applicabile sia quella italiana, i termini contenuti nella presente Appendice C avranno la precedenza.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Luogo Data

---

**Firma e timbro del Cliente**

Il Cliente accetta espressamente le seguenti disposizioni, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano:

Clausola 2 - "Disposizioni generali e ambito di applicazione"  
Clausola 4 - "Prezzi e condizioni di pagamento"  
Clausola 5 - "Consegna e tempi di consegna"  
Clausola 6 - "Forza maggiore"  
Clausola 7 - "Titolarità e rischio"  
Clausola 8 - "Garanzia"  
Clausola 9 - "Limitazione generale di responsabilità"  
Clausola 10 - "Conformità"  
Clausola 11 - "Cessazione"  
Clausola 12 - "Controllo delle esportazioni"  
Clausola 15 - "Legge applicabile e giurisdizione"

---

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

---

**Firma e timbro del cliente****Appendice D**

Qualora la legge applicabile sia quella svizzera, i termini contenuti nella presente Appendice D avranno la precedenza:

**La clausola 7.7 delle CGV (Titolarità e rischio) sarà integrata come segue:**

7.7 La riserva di proprietà sarà applicabile solo se registrata nel registro ufficiale delle riserve di proprietà del cantone dell'Acquirente in conformità con la legge svizzera. L'Acquirente sosterrà i costi e fornirà la prova della registrazione al Venditore.

**La clausola 9 delle CGV (Limitazione generale di responsabilità) sarà integrata come segue:**

Qualsiasi limitazione o esclusione di responsabilità non si applica ai danni causati da dolo o colpa grave, né alla responsabilità obbligatoria ai sensi della legge svizzera sulla responsabilità del produttore.